

# ATENA SCARL

Società Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente consortile a responsabilità limitata  
Sede Legale: CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/4 NAPOLI (NA)  
Iscritta al Registro Imprese di: NAPOLI  
C.F. e numero iscrizione: 07903231210  
Iscritta al R.E.A. di Napoli n° 918446  
Capitale Sociale sottoscritto €: 126.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 07903231210

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021

(redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 del d.lgs. n. 39/2010 e 2429 c. 2 C.C.)

\*\*\*\*\*

### **Premessa**

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

### **A. Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

#### **Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio**

##### **Giudizio**

E' stata svolta la revisione contabile dell'allegato bilancio di esercizio della società consortile a responsabilità limitata ATENA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A giudizio dello scrivente, il predetto bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

##### **Elementi alla base del giudizio**

E' stata svolta la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio". Il sindaco unico è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio espresso sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

### **Responsabilità dell'amministratore unico e del sindaco unico per il bilancio di esercizio**

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

### **Responsabilità del sindaco unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio**

Il sindaco unico ha l'obiettivo di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e di emettere una relazione di revisione che includa il suo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio di esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, il sindaco unico ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- sono stati identificati e valutati i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; sono state definite e svolte procedure di revisione in risposta a tali rischi; sono stati acquisiti elementi probativi sufficienti ed

appropriati su cui basare il proprio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- è stata acquisita una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- è stata valutata l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, lo scrivente è tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del suo giudizio. Le conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- è stata valutata la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio medesimo rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- è stata comunicata ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

### **Richiami di informativa-Utilizzo delle deroghe contabili**

Si richiama l'attenzione sul paragrafo della nota integrativa che riporta le informazioni pertinenti in ordine alla deroga sui principi contabili adottata autonomamente dall'amministratore unico, nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità, per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società. Nello specifico, viene evidenziato che l'art.20 c.2 lett. D) d.lgs. 175/2016 (TUSP) individua come indicatore del volume di attività delle società partecipate pubbliche il fatturato. Il Consorzio Atena partecipa ad alcuni rilevanti progetti di ricerca e sviluppo a finanziamento pubblico in qualità di capofila di gruppi più ampi che comprendono alcuni

soci di Atena stessa. Nel rispetto delle disposizioni delle norme e dei bandi disciplinanti tali finanziamenti, il Consorzio Atena riceve anche i contributi di spettanza dei soci partecipanti ed immediatamente li trasferisce a questi ultimi. L'amministratore unico, quindi, ha ritenuto di iscrivere anche gli importi relativi a tali contributi nel Conto Economico alla voce A 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni e alla voce B 7) Costi per servizi. Tale scelta è stata motivata con la necessità di fornire una rappresentazione più chiara degli effettivi volumi delle attività svolte da Atena nell'interesse dei consorziati.

Gli effetti della deroga adottata dall'amministratore unico sono stati determinati retroattivamente a decorrere dall'esercizio 2020 e non hanno alcuna influenza sul risultato economico di esercizio e sul valore del patrimonio netto.

A titolo di richiamo di informativa, si segnala anche quanto rappresentato nella nota integrativa dall'amministratore unico in ordine alla valutazione dei crediti al presumibile valore di realizzo.

#### **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 l'attività del sindaco unico è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali è stata effettuato l'autovalutazione, con esito positivo.

##### Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il sindaco unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

I) la tipologia dell'attività svolta;

II) la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche della società, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dallo statuto;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2021 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

I rapporti con le persone operanti all'interno della società si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli di competenza del sindaco unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche della società;
- il consulente esterno incaricato dell'assistenza contabile, fiscale, societaria non è mutato e, pertanto, è ragionevole ritenere che abbia sufficiente conoscenza storica dell'attività svolta dalla società e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

#### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Il sindaco unico ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il sindaco unico ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'amministratore unico, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del sindaco unico presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i consulenti esterni: da tutto quanto sopra deriva che l'amministratore unico ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad egli imposto dalla citata norma.

Durante le riunioni svolte sono state ottenute informazioni dall'amministratore unico e dai responsabili delle rispettive funzioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco Unico ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Il Sindaco Unico ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Sono state acquisite informazioni dall'organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio**

Per quanto a conoscenza dello scrivente, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta dal Sindaco Unico sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

## **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta si propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come redatto dall'amministratore unico.

Si concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio indicata dall'amministratore unico nella nota integrativa

Napoli, 14 giugno 2022

IL SINDACO UNICO  
DOTT. FRANCESCO NANIA